

RICHIESTA DI PROROGA DI ACCORDO SINDACALE (FIS)

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L'azienda Grape Hospitality Italian OPCO srl

premesso che

1) l'esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 28 agosto 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di prolungare l'utilizzo del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "emergenza COVID-19";

3) Constatato il perdurare delle conseguenze economiche negative date dalla pandemia in corso si rende necessario prorogare la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato pari a 75 lavoratori per un periodo presunto così determinato:

Sede Mercure Roma Corso Trieste dal 20 luglio 2020 per 17 settimane: numero massimo di lavoratori 16

Sede Novotel Roma Est dal 20 luglio 2020 per 17 settimane: numero massimo di lavoratori 31

Sede Mercure Bologna Centro dal 27 luglio 2020 per 16 settimane: numero massimo di lavoratori 28

I periodi massimi sono stati determinati tenuto conto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DL 104/2020, delle settimane già richieste e autorizzate ai sensi del DL 18/2020 e collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
- b) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";
- c) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 20 luglio 2020 entro il 31 dicembre 2020 per n. 74 lavoratori operanti presso le sedi sopra indicate;
- e) l'azienda anticiperà l'assegno ordinario ai lavoratori coinvolti dal predetto ammortizzatore sociale;

- f) Per le attività e i servizi che restano aperte e/o qualora le condizioni normative e di mercato consentano di riattivare l'attività sospesa, si conviene che verranno richiamati in servizio i lavoratori interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale ed eventualmente sospesi. In tal caso l'azienda attuerà la rotazione dei dipendenti con mansioni fungibili, tenuto conto dei criteri tecnici e organizzativi e delle eventuali disposizioni in materia di salute e sicurezza disposte dalle autorità.
- g) si conviene di gestire e monitorare la situazione attraverso incontri periodici, anche in via telematica, e su richiesta di una delle parti, anche a livello territoriale, per una verifica complessiva del presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione oraria, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alla necessità dei lavoratori.
- h) in caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Roma, 15/09/2020

Grape Hospitality OPCO srl



le OO.SS.

